


La Sorveglianza sanitaria: risvolti e implicazioni medico legali


Bari 19 maggio 2023 – 08:30/13:30
AUDITORIUM ARCOBALENO
Lungomare Starita 6 - ex CTO

IL COLLEGIO MEDICO LEGALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI: PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Dr Giuliano Saltarelli
Responsabile U.O.S. Medicina legale
D.ssa Maria Rosaria Gigante
Dirigente Medico SPeSAL

Collegio Medico Legale





Un po' di storia...

L. 833 /1978

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Capo III

PRESTAZIONI E FUNZIONI

Articolo 19 - Prestazioni delle unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione **e di medicina legale**, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3.

L. 833 /1978

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 14 - Unità sanitarie locali.

- L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione ...
- Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
- **Nell'ambito delle proprie competenze**, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

L. 833 /1978

Articolo 14 - Unità sanitarie locali.

...

q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.

L.E.A. 2017 (allegato 1)

Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica

- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- e) sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
- f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- g) attività medico legali per finalità pubbliche.**

G. Attività medico legali per finalità pubbliche

N.	Programmi / Attività	Prestazioni
G1	Accertamenti e attività certificativa medico legale nell'ambito della disabilità	<p>Accertamenti medico legali per il riconoscimento della invalidità, cecità e sordità civili</p> <p>Accertamenti medico legali ai fini del riconoscimento della condizione di handicap (legge n. 104/1992)</p> <p>Accertamenti medico legali ai fini del collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (ex legge n. 68/1999)</p>
G2	Pareri medico-legali su richiesta di pubblica amministrazione in applicazione di norme e regolamenti (incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio)	<p>Attività ex legge n. 210/1992, e s.m.i.</p> <p>Certificazioni in merito a riconoscimenti di benefici di legge alle persone con disabilità (es. gravi patologie in trattamento invalidante, esonero tasse automobilistiche, etc.) e certificazioni per rilascio del contrassegno a persone con disabilità che riduce sensibilmente la deambulazione (ai sensi dei principi generali e delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104), anche quando rilasciate contestualmente all'accertamento dell'invalidità, disabilità o handicap</p> <p>Certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori</p> <p>Pareri in materia di trapianti (es. trapianto con organo donato da vivente)</p> <p>Pareri per gli Uffici di Pubblica Tutela</p> <p>Pareri medico legali in tema di responsabilità sanitaria nell'ambito delle Unità di Gestione del Rischio Clinico</p>
G3	Attività di medicina necroscopica	Riscontri diagnostici
G4	Attività di informazione e comunicazione	Interventi di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori sanitari su temi di bioetica, trapianti, sicurezza delle prestazioni sanitarie, e altri temi di rilevante interesse sociale e professionale

L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.

TITOLO I - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

CAPO I

Art. 1. Le funzioni In materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità sanitarie locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

...

o) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di polizia, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

p) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalle leggi vigenti;

.....

Glossario

CAPACITA' DI LAVORO consta di una base biologica, di una culturale e di una attitudinale

INCAPACITA' DI LAVORO può essere parziale (invalidità) o totale (inabilità), temporanea o permanente

VALIDITA' integrità somato-psichica

INVALIDITA' perdita parziale dell'integrità somato-psichica con riflessi più o meno severi sulla capacità di lavoro

ABILITA' possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale che permettono di espletare un certo lavoro

INABILITA' perdita assoluta della capacità di lavoro, temporanea o permanente

IDONEITA' possesso dei requisiti biologici e attitudinali per svolgere un certo lavoro con determinati rischi specifici

INIDONEITA' può essere parziale o totale, temporanea o permanente

Attribuzione di competenze del Collegio Medico Legale

DM Finanze 12 febbraio 2004 - Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui al DPR 461/2001

Art 3 comma 2 - Assegnazioni degli accertamenti

Commissione Medica di Verifica: dipendenti di pubbliche amministrazioni

Commissione Medica Ospedaliera: personale militare

Commissione Medica ASL: dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (parastato)

Enti pubblici non economici (parastato)

INPDAP

INAIL

INPS

ACI

CNR

CRI

ISTAT

ISS

ISPESL

IPZS

INPDAI

CONI

Registro Aeronautico Italiano

Lega Navale Italiana

CAI (Club Alpino It.)

Enti parchi nazionali

Ente teatrale italiano

Accademia nazionale dei Lincei

Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali

IPSEMA (Istituto di Previdenza del Settore Marittimo)

ENPALS (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)

ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)

ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero)

INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)

UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine)

ISAE (Istituto Studi e analisi della congiuntura economica)

INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ...

Composizione del Collegio

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 30/01/2001, avente per oggetto “Collegi medicolegali delle aziende USL: composizione e competenze per i componenti”, individua, quali componenti del Collegio Medico Legale:

- **uno Specialista in Medicina Legale**
- **un Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato**
- **un Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, o suo delegato**

La Presidenza è affidata ad un Medico Specialista in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro

Collegio Medico Legale ASL Bari



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita, 6 - 70123 BARI
Partita IVA/Codice Fiscale 06534340721



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002098	08/11/2022

OGGETTO: Collegio Medico Legale. Aggiornamento composizione.

Competenze

1/3

Il Collegio Medico esprime pareri di competenza per i **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**:

- 1- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
(L 274/1991)
- 2- inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (L 335/1995),
- 3- permanente inidoneità psicofisica (DPR 171/2011)

Competenze

2/3

4 – concessione assegno di incollocabilità

5 - verifica dell'idoneità alla attività lavorativa (L 300/70) nei confronti di dipendenti di enti pubblici e aziende private:

a - per i quali non è prevista sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08.

b - per i dipendenti non più sottoposti a sorveglianza sanitaria, perché ritenuti non idonei a mansioni specifiche dal medico competente e non più esposti a rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria.

Competenze

3/3

6 – Ricorso avverso il giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici al rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ai sensi art. 4 del DM 28.04.1998

1 - INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO (Art. 13, L. 274/91)

INABILITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA NON DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Il Collegio medico ASL è competente alla valutazione dello stato di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti di Enti de-pubblicizzati, iscritti alle casse pensione ex gestione INPDAP, attuale gestione INPS.

Il collegio medico è integrato da un medico in rappresentanza dell'INPS, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda, assumendone l'onere a proprio carico

Proficuo lavoro

A seguito di una lunga evoluzione culturale e giurisprudenziale, proficuo lavoro è quello sufficiente al soggetto ad assicurargli i mezzi di sussistenza e che dipende sia dalla capacità fisica e psichica dello stesso di espletare un'attività lavorativa, sia da parametri sociali, economici ed ambientali che sono favorevoli al medesimo nell'impiegare, in maniera proficua, le sue residue capacità lavorativa

2 - INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA (Legge 335/95)

Trattamento pensionistico erogato ai dipendenti civili dello Stato cui viene riconosciuta la condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.

Requisiti:

- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

3 - PERMANENTE INIDONEITA' PSICOFISICA AL SERVIZIO (artt. 2 e 3 DPR n. 171 del 27 luglio 2011)

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

art. 2 DPR n. 171 del 27 luglio 2011

... si intende per inidoneita' psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):

- a) inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;**

- a) b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.**

art. 3 c. 3 DPR n. 171 del 27 luglio 2011

La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

- a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;**
- b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica permanente assoluta o relativa al servizio;**
- c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio.**

4 - concessione dell'assegno di incollocabilità per titolari di pensione o assegno dalla 2° alla 8° categoria Tab A di cui al DPR n. 834/1981 (Art. 104 T.U. D.P.R. 1092/73, art. 20 D.P.R. 915/78 e smi)

Riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^a alla 8^a Cat. della Tabella "A" che siano incollocabili in quanto per la natura ed il grado di invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocati.

E' attribuito, in aggiunta alla pensione, fino al compimento del 65° anno di età.

E' concesso, per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale, ulteriore liquidazione dell'assegno.

E' concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta all'Amministrazione di appartenenza

Trattandosi di soggetti militari o appartenenti alle Forze dell'Ordine, il Collegio è integrato da un Medico Militare.


Nel Collegio ASL Bari, alla trattazione dei casi di interesse partecipa quale componente il Presidente della 1° Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale presso l'Aeronautica Militare di Bari – Palese

5 - verifica dell'idoneità alla attività lavorativa (L 300/70) nei confronti di dipendenti di enti pubblici e aziende private:

a - per i quali non è prevista sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08

b - per i dipendenti non più sottoposti a sorveglianza sanitaria, perché ritenuti non idonei a mansioni specifiche dal medico competente e non più esposti a rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria.

Il Collegio Medico Legale NON entra nel merito del giudizio del Medico Competente



Collegio Medico Provinciale (C.M.P.) che esamina, ai sensi dell'art. 41, c.9 del D.Lgs 81/2008, e si esprime su tutti i ricorsi afferenti agli SPeSAL dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari; è composto dai Direttori delle tre Aree Metropolitana, Nord e Sud, o loro delegati, dal Dirigente Medico istruttore del singolo caso ed è presieduto dal Coordinatore Provinciale SPeSAL

Competenze

3/3

6 – Ricorso avverso il giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici al rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ai sensi art. 4 del DM 28.04.1998

Il Collegio è integrato, in relazione alla tipologia di patologia ostativa al rilascio del certificato di idoneità al porto d'armi, da medico specialista della branca interessata, individuato tra i componenti specialisti «esperti» delle Commissioni L. 104 e L. 68

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

